

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Deliberazione n. 9

**OGGETTO:** Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Seduta del 18 gennaio 2023

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il D.P.R. 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 21-*quinquies* in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi e 21-*nonies* in materia di annullamento d'ufficio;

**Visto** l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS con decorrenza 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

**Visto** il "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 275 del 27 settembre 2006;

**Ritenuto** necessario procedere ad adottare un nuovo Regolamento in ragione delle competenze acquisite per effetto dell'incorporazione dei predetti Enti, nonché delle disposizioni normative intervenute in relazione alla disciplina di specifiche prestazioni istituzionali;

**Vista** la "Relazione programmatica per gli anni 2023-2025", adottata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 13 del 4 ottobre 2022, con specifico riferimento alla Missione 4 "Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni", Programma 4.1.g "Contenzioso", nell'ambito del quale è previsto quale obiettivo atteso la revisione del vigente Regolamento di autotutela "al fine di giungere ad una ridefinizione dei procedimenti, in un'ottica di risoluzione di eventuali criticità strutturali";

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

**Su proposta** del Direttore generale

## **D E L I B E R A**

di adottare il "Regolamento in materia di autotutela", il cui testo allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante.

La presente deliberazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO  
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE  
Pasquale Tridico

Allegato alla Deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2023

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

**Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela**

## Indice

<b>Articolo 1</b>	<i>Oggetto e campo di applicazione</i>	pag. 3
<b>Articolo 2</b>	<i>Responsabile del procedimento</i>	pag. 4
<b>Articolo 3</b>	<i>Avvio del procedimento</i>	pag. 4
<b>Articolo 4</b>	<i>Istruttoria</i>	pag. 5
<b>Articolo 5</b>	<i>Conclusione del procedimento</i>	pag. 6
<b>Articolo 6</b>	<i>Annullamento d'ufficio</i>	pag. 7
<b>Articolo 7</b>	<i>Rettifica</i>	pag. 7
<b>Articolo 8</b>	<i>Convalida</i>	pag. 7
<b>Articolo 9</b>	<i>Revoca</i>	pag. 8
<b>Articolo 10</b>	<i>Fatti sopravvenuti</i>	pag. 8
<b>Articolo 11</b>	<i>Attività di monitoraggio</i>	pag. 8
<b>Articolo 12</b>	<i>Responsabilità</i>	pag. 9

Articolo 1  
**(Oggetto e campo di applicazione)**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i provvedimenti che rientrano nella competenza dell'Istituto.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di autotutela che, attraverso il tempestivo intervento dell'Amministrazione sui provvedimenti emanati, può prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti e senza ulteriori aggravii dei procedimenti.
3. I provvedimenti con i quali si conclude il procedimento di autotutela sono l'annullamento d'ufficio, la rettifica, la convalida e la revoca.

Nello specifico:

- a) l'annullamento d'ufficio comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, del provvedimento inficiato da uno o più vizi di legittimità;
- b) la rettifica, finalizzata alla conservazione del provvedimento, comporta l'eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;
- c) la convalida - ammessa per i provvedimenti annullabili - comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;
- d) la revoca è finalizzata a rendere il provvedimento inidoneo a produrre ulteriori effetti, in caso di vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell'adozione dello stesso.

## Articolo 2

### **(Responsabile del procedimento)**

1. Responsabile del procedimento di autotutela, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Direttore della struttura organizzativa - centrale o territoriale - presso cui è incardinato l'ufficio che ha emanato il provvedimento.
2. La commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e i Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, ove ne ricorrano i presupposti, esercitano il potere di autotutela sulle deliberazioni da loro adottate ai sensi del vigente "Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'Inps".

## Articolo 3

### **(Avvio del procedimento)**

1. Ai sensi dell'art. 1 l'avvio del procedimento di autotutela avviene:
  - a) d'ufficio su proposta del dirigente dell'area competente o del funzionario responsabile dell'unità organizzativa che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame;
  - b) su istanza di parte (o di chiunque vi abbia interesse) presentata all'Istituto per via telematica;
  - c) ove ne ricorrano i presupposti, a seguito dell'instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo ai sensi di quanto stabilito dal "Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'Inps".
2. Il procedimento di autotutela è gestito con l'utilizzo delle procedure informatiche predisposte dall'Istituto.
3. Il Responsabile del procedimento può chiedere - ai fini dell'istruttoria - il parere del competente ufficio del Coordinamento Legale.
4. Qualora nel corso di un giudizio si verificano i presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela, il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, avvierà il relativo procedimento, sentito l'avvocato che rappresenta l'Istituto in giudizio.
5. All'interessato e agli eventuali controinteressati individuati o individuabili ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela.

6. L'avvio del procedimento di autotutela non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.

#### Articolo 4

#### **(Istruttoria)**

1. L'istruttoria è curata dall'Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame.

2. La fase istruttoria comprende:

- a) la comunicazione di cui al precedente art. 3, comma 5;
- b) l'acquisizione e la verifica, anche in via telematica, di tutta la documentazione e/o delle informazioni necessarie per la decisione finale;
- c) la raccolta dei dati contenuti negli archivi informatici, per valutare anche l'esistenza di contenzioso pendente e l'eventuale assegnazione del ricorso amministrativo al competente Comitato;
- d) l'eventuale consultazione di intermediari qualificati per acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione;
- e) l'acquisizione, ove ritenuto necessario, del parere della Direzione regionale o della Direzione di Coordinamento Metropolitano di riferimento, che si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta;
- f) l'analisi degli eventuali maggiori risparmi o dei minori oneri finanziari attraverso l'esame dei seguenti elementi:

1. rilevanza economica del caso;
2. probabilità dell'instaurazione del contenzioso e della soccombenza dell'Amministrazione convenuta in giudizio;
3. costi del contenzioso, ripartiti in fase di ricorso amministrativo e ricorso giudiziario, spese legali, maturazione di interessi, oneri per il funzionamento e attivazione della potestà decisionale dei Comitati, dell'attività di difesa e patrocinio legale dell'Istituto;
4. entità e sostenibilità dell'eventuale onere a carico dei soggetti interessati al provvedimento oggetto di riesame.

3. Se il valore economico del provvedimento di autotutela relativo ad un provvedimento emanato da una struttura territoriale eccede la somma complessiva di euro 10.000,00 (diecimila), il Direttore della struttura organizzativa presso la quale opera l'ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame procede alla sua emanazione previa acquisizione dell'assenso del Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano di riferimento.

4. L'istruttoria deve essere completata entro trenta giorni:

- a) in caso di procedimento d'ufficio, dalla data della comunicazione di avvio del procedimento;

b) dalla data di presentazione della domanda in caso di autotutela su istanza di parte e dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.

5. Ove dalla decisione assunta sia possibile presumere che possano derivare fattispecie di contenzioso seriale, il Direttore della struttura è tenuto ad inviare la proposta di autotutela alla Direzione Regionale o di Coordinamento metropolitano di riferimento per l'acquisizione del parere di cui al precedente comma 2, lettera e).

6. Qualora, a seguito dell'istruttoria, si decida di intervenire con un provvedimento di conferma dell'atto oggetto di riesame, nel suo contenuto e nella sua forma originari, indipendentemente dal valore economico del provvedimento riesaminato, non sarà necessario acquisire né il parere, né il previo assenso della Direzione regionale o della Direzione di Coordinamento Metropolitano di cui ai precedenti commi.

## Articolo 5

### ***(Conclusioni del procedimento)***

1. Il procedimento di autotutela si conclude con l'adozione, da parte del Direttore della struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l'ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, di un provvedimento contenente l'indicazione:

a) dell'Ufficio responsabile;

b) del provvedimento oggetto del riesame;

c) dell'istruttoria compiuta;

d) della motivazione, con l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione in autotutela;

e) del diritto/interesse legittimo del cittadino o la pretesa dell'Istituto oggetto del provvedimento di autotutela;

f) del termine e dell'autorità presso la quale può essere presentato ricorso, qualora vi sia interesse.

2. Del provvedimento deve essere data comunicazione all'interessato e agli altri eventuali controinteressati, agli enti di patronato, agli intermediari qualificati e ai rappresentanti legali intervenuti nel procedimento.

## Articolo 6

### **(Annullamento d'ufficio)**

1. Il provvedimento di annullamento d'ufficio è adottato, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in contestuale presenza:

- a) di uno dei vizi di legittimità del provvedimento come individuati dall'art. 21 *octies* della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) di ragioni di interesse pubblico che giustifichino l'annullamento del provvedimento;
- c) di un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento; tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

2. I termini per la conclusione del procedimento di autotutela per l'annullamento d'ufficio non possono eccedere i sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il provvedimento è adottato dal Direttore centrale o territoriale presso cui è incardinato l'ufficio che ha emanato il provvedimento originario.

## Articolo 7

### **(Rettifica)**

1. Salvo diversamente previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui si rilevi un errore materiale o di calcolo o un errore su dati anagrafici compiuto nell'adozione del provvedimento, il Direttore della struttura centrale o territoriale presso cui è incardinato l'ufficio che ha emanato il provvedimento, provvede alla rettifica dello stesso entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.

## Articolo 8

### **(Convalida)**

1. È ammessa la convalida del provvedimento annullabile, con salvaguardia degli effetti già prodotti, valutando la durata ragionevole del tempo trascorso e la sussistenza dell'interesse pubblico; in tal caso il Direttore della struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l'ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, provvede alla convalida dello stesso entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento.

## Articolo 9

### **(Revoca)**

1. Ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - salvo diversamente previsto dalla normativa vigente - il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, a seguito di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
2. Il provvedimento di revoca deve essere assunto dal Direttore della struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l'ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

## Articolo 10

### **(Fatti sopravvenuti)**

1. Non rientrano nel campo di applicazione dell'autotutela, invece, tutte le istanze in cui si portano a conoscenza dell'amministrazione elementi sopravvenuti rispetto alla data di emanazione del provvedimento, non indicati al momento della prima domanda e che comportano l'inizio di un nuovo procedimento basato su diversi presupposti, rappresentati dai medesimi fatti sopravvenuti.

## Articolo 11

### **(Attività di monitoraggio)**

1. L'attività di monitoraggio dei provvedimenti adottati in autotutela viene svolta a livello centrale e territoriale:
  - a) a livello centrale, dalle strutture che - in coerenza con le funzioni loro assegnate dal vigente Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'Istituto - hanno competenza in materia di monitoraggio del contenzioso amministrativo e giudiziario e di controllo del processo produttivo di III livello, che si avvarranno della collaborazione del Coordinamento generale legale anche allo scopo di predisporre relazioni informative periodiche per il Direttore generale;
  - b) a livello territoriale, dai Direttori regionali e di coordinamento metropolitano, mediante l'ausilio delle procedure informatiche e nell'ambito delle attività di controllo del processo produttivo di

competenza, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa, anche con riferimento all'attuazione di efficaci procedure di prevenzione e di diminuzione dei rischi aziendali.

## Articolo 12

### **(Responsabilità)**

1. La mancata attivazione, per dolo o colpa grave, degli strumenti consentiti dall'autotutela, può comportare la responsabilità amministrativa e contabile del Responsabile del procedimento.

\*\*\*